



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

COPIA

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

Nr. 56 del 14/09/2015

Oggetto:

REVISIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 29/06/2000 N. 37 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di settembre, alle ore 14,00 nella sala delle adunanze a seguito di convocazione Prot. n. 5307 del 10/09/2015, disposta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. La seduta è in prima convocazione. Risultano all'inizio della trattazione del presente punto:

SINDACO

1) **Brandoni Goffredo Presente**

Consiglieri

2) Al Diry Yasmin	Presente	3) Giacchetta Alessandro	Presente
4) Andreoni Maurizio	Presente	5) Astolfi Ivano	Presente
6) Baia Raimondo	Presente	7) Barchiesi Valentina	Presente
8) Borini Riccardo	Presente	9) Cappanera Luca	Assente
10) Cipolletti Romolo	Presente	11) Donati Piero	Presente
12) Federici Franco	Presente	13) Giacanella Marco	Assente
14) Giuliani Giovanna	Assente	15) Luciani Laura	Presente
16) Proto Carmelino	Presente	17) Rossi Andrea	Presente

Presenti: **14** Assenti: **3**

Sono presenti anche gli Assessori Astolfi Matteo, Rossi Clemente, Signorini Stefania, non facenti parte del Consiglio Comunale.

Si dà atto che gli assenti sono stati regolarmente invitati come da referto del messo Comunale.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Graziani Angela, presiede la seduta il Consigliere Anziano Dott. Rossi Andrea che, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la stessa e, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Sigg. =====, invita il Consiglio alla discussione sull'oggetto sopra indicato.

La seduta è pubblica.



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della illustrazione effettuata in aula dal Presidente del Consiglio Comunale della proposta di deliberazione in data 10/09/2015, allegata al presente atto (sub1), recante:

Proposta di deliberazione ad iniziativa del Presidente del Consiglio Comunale GIACANELLA (elaborata in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29/06/2015 e sulla base dei criteri definiti congiuntamente dalle Commissioni Consiliari Permanenti II^a e IV^a nelle sedute del 13/07/2015, 28/07/2015, 30/07/2015, 01/09/2015 e 07/09/201) da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale previa acquisizione del parere legale e dei pareri ex art. 49 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000

Visti i verbali delle menzionate sedute congiunte delle Commissioni Consiliari Permanenti II^a e IV^a, anch'essi allegati al presente atto (sub2);

Vista la nota (sub3) trasmessa a mezzo posta elettronica dall'Avv. Alessandro Lucchetti, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 36421 dell'11/09/2015, con cui sono state fornite indicazioni in ordine a quesiti postigli dall'Ente;

Vista la nota (sub4) a firma del Segretario Generale prot. n. 5323 dell'11/09/2015;

Visti i Pareri (sub5) in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000;

Preso atto che sulla proposta suddetta sono stati presentati ed illustrati in aula n. 2 emendamenti, di cui:

- un emendamento, illustrato dalla consigliera AL DIRY, elaborato dagli uffici del III° Settore - Gestione Governo Valorizzazione del Territorio e delle Infrastrutture, sulla scorta delle indicazioni formulate dall'Avv. Alessandro Lucchetti con la nota sopra specificata;
- un emendamento, illustrato dal consigliere FEDERICI, elaborato in sede di Conferenza dei Capigruppo riunitasi preliminarmente all'apertura dei lavori dell'odierno Consiglio Comunale;

Di seguito si trascrivono i detti n. 2 emendamenti:

1° Emendamento

Nel testo della proposta deliberativa, parte narrativa,

il 6° capoverso

VISTO il parere della Regione Marche pervenuto in data 12/06/2015 prot. 23811 relativo alla richiesta di consulenza, inviata con nota prot. 22708 del 05/06/2015, sulla corretta interpretazione dell'art. 7, comma 2 della L.R. 25/2001;

è soppresso. In sostituzione è inserito il seguente:

VISTO al riguardo il parere prot. 36421 del 11/09/2015 dell'avv. Lucchetti che al punto II) così recita: "[È] pur



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

vero che ai sensi dell'art. 8, co. 6, legge n. 36 del 2001 "i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici" ma, al riguardo, la giurisprudenza ha più volte affermato che da tale previsione debbono discendere regole comunali ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo specifico a livello locale, per il particolare valore paesaggistico e ambientale o storico artistico di certe porzioni del territorio, ovvero per la presenza di siti che, per la loro destinazione d'uso, possano essere qualificati particolarmente sensibili alle immissioni elettromagnetiche, non potendo comunque imporsi un generalizzato divieto di installazione in identificate zone urbanistiche del territorio comunale" (Cons. Stato, VI, 15 luglio 2010, n. 4557; cfr. anche Corte Cost. sentenza n. 336 del 27 luglio 2005)

il 7° capoverso

RITENUTO necessario andare alla revisione del **suddetto Regolamento** adeguandolo alla normativa successivamente intervenuta e rendendolo più efficiente al fine di conseguire un ordinato e razionale sviluppo delle reti radiomobili, che i vari gestori dovranno insediare nel territorio comunale;

è così riformulato:

RITENUTO necessario andare alla revisione del **vigente Regolamento approvato con D.C.C. n°37 del 29/06/2000**, adeguandolo alla normativa successivamente intervenuta e rendendolo più efficiente al fine di conseguire un ordinato e razionale sviluppo delle reti radiomobili, che i vari gestori dovranno insediare nel territorio comunale;

il 12° capoverso

DATO ATTO che a seguito di quanto concordato nella seduta della Commissione del 13 luglio 2015, il gruppo di lavoro costituito dall'Ufficio Tecnico Comunale ha poi elaborato un cronoprogramma (prot. n. 4490 del 30/07/3015) comprensivo di tutti i passaggi obbligatori richiesti dalla normativa, di ben n. 25 steps necessari alla redazione del nuovo regolamento.

è così riformulato:

DATO ATTO che a seguito di quanto concordato nella seduta della Commissione del 13 luglio 2015, il gruppo di lavoro, costituito dall'Ufficio Tecnico Comunale ha poi elaborato un cronoprogramma **per la redazione di un nuovo Regolamento e del Piano di Localizzazione impianti** (prot. n. 4490 del 30/07/3015) comprensivo di tutti i passaggi obbligatori richiesti dalla normativa, di ben n. 25 steps necessari alla redazione del nuovo regolamento.

il 13° capoverso

CONSIDERATO CHE la procedura per la formazione di un nuovo regolamento comunale per l'insediamento degli impianti di tele radiocomunicazione **e del piano di rete per gli impianti di telefonia mobile prevede la loro approvazione non prima di aprile 2018,**

è così riformulato:

CONSIDERATO CHE la procedura per la formazione di un nuovo regolamento comunale per l'insediamento degli impianti di tele radiocomunicazione **unitamente al Piano di Localizzazione impianti di telefonia mobile, comporta tempi molto lunghi stimabili in un triennio;**

il 14° capoverso

CONSIDERATO pertanto necessario, nelle more di una più organica e concertata elaborazione dei suddetti strumenti, revisionare in tempi brevi il vigente regolamento per renderlo coerente con la normativa vigente successivamente intervenuta;

è così riformulato:

CONSIDERATO pertanto necessario, nelle more di una più organica e concertata elaborazione dei suddetti strumenti, revisionare il vigente regolamento, in tempi brevi, **per renderlo coerente con la normativa vigente successivamente intervenuta e preso atto che per tale attività non è necessario procedere a variante urbanistica,**



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

giusta quanto risulta dal parere 36421 del 11/09/2015 dell'avv. Lucchetti che al punto III) 3. che così recita: "l'eventualità di assoggettamento della procedura di modifica di tale regolamento alla disciplina propria di adozione della variante al P.R.G. dipende dal contenuto precettivo del regolamento medesimo, essendo sicuramente tale assoggettamento dovuto allorché il contenuto del regolamento è quello proprio di una distribuzione sul territorio delle zone destinate a ricevere l'insediamento (c.d. "piano antenne") ma non altrettanto dovuto allorché il medesimo regolamento si limita a porre norme generali ed astratte circa i criteri che presiedono al divieto di insediamento degli impianti, come, d'altra parte, indirettamente confermato dal tenore letterale dell'Art. 8 comma 6° della L. n° 36/01 e s.m.i. che non menziona l'obbligo di osservanza della procedura di variante";

il 15° capoverso

VISTI i verbali delle Commissioni Consiliari II e IV seduta convocata per i giorni del 28/07/2015 e del 30/07/2015;

è soppresso. In sostituzione è inserito il seguente:

PRESO ATTO che le Commissioni Consiliari II e IV, nelle sedute convocate per i giorni del 28/07/2015 e del 30/07/2015, hanno approfondito l'argomento in oggetto

il 16° capoverso

VISTO CHE nella seduta del 01/09/2015 delle Commissioni Consiliari II e IV convocata per discutere il seguente O.d.G.: "DISCUSSIONE SU CRITERI CUI GLI UFFICI DOVRANNO ATTENERSI PER LA REVISIONE DEL "REGOLAMENTO RELATIVO AL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA RADIOMOBILE", APPROVATO CON LA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 29/06/2000 N° 37" sono stati proposti i criteri per la modifica del Regolamento vigente così come risultanti dal relativo verbale e sotto riportati:

- stabilire una distanza minima di 75/100 metri dai siti sensibili;
- definire bene i luoghi sensibili sulla base di quelli individuati dalla legge regionale e di quanto detto sopra includendo anche le aree verdi non attrezzate se possibile;
- criterio di preferenza nell'ordine, per: 1) aree ed edifici comunali, 2) aree ed edifici pubblici; 3) aree ed edifici privati (solo in via residuale, in carenza di aree/edifici comunali o pubblici, prevedendo l'obbligo in capo al proponente di darne prova e motivazione).

tenere conto delle antenne già installate, per evitare la concentrazione in determinate zone cosa che creerebbe problemi anche dal punto di vista paesaggistico

è così riformulato:

VISTO CHE nella seduta del 01/09/2015 le Commissioni Consiliari II e IV, convocate per discutere il seguente O.d.G.: "DISCUSSIONE SU CRITERI CUI GLI UFFICI DOVRANNO ATTENERSI PER LA REVISIONE DEL "REGOLAMENTO RELATIVO AL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA RADIOMOBILE", APPROVATO CON LA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 29/06/2000 N° 37" hanno proposto i criteri per la modifica del Regolamento vigente così come risultanti dal relativo verbale e sotto riportati:

- stabilire una distanza minima di 75/100 metri dai siti sensibili;
- definire bene i luoghi sensibili sulla base di quelli individuati dalla legge regionale e di quanto detto sopra includendo anche le aree verdi non attrezzate se possibile;
- criterio di preferenza nell'ordine, per: 1) aree ed edifici comunali, 2) aree ed edifici pubblici; 3) aree ed edifici privati (solo in via residuale, in carenza di aree/edifici comunali o pubblici, prevedendo l'obbligo in capo al proponente di darne prova e motivazione).

tenere conto delle antenne già installate, per evitare la concentrazione in determinate zone cosa che creerebbe problemi anche dal punto di vista paesaggistico

il 18° capoverso

CONSIDERATO CHE nella medesima seduta del 07/09/2015 la Commissione Consiliare II e IV, nell'approfondire alcuni dei criteri precedentemente indicati, ha concordato:

- di stabilire una distanza minima di 100 metri dai siti sensibili entro la quale vietare l'installazione delle antenne;



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

- di includere tra i luoghi sensibili le aree destinate ad uso decorativo del verde ed individuate con le sigle v6 dal vigente P.R.G.;

è così riformulato:

CONSIDERATO CHE nella medesima seduta del 07/09/2015 **le Commissioni Consiliari** II e IV, nell'approfondire alcuni dei criteri precedentemente indicati, **hanno** concordato:

- di stabilire una distanza minima di 100 metri dai siti sensibili entro la quale vietare l'installazione delle antenne;
- di includere tra i luoghi sensibili le aree destinate ad uso decorativo del verde ed individuate con le sigle v6 dal vigente P.R.G.;

- di inserire nel regolamento la possibilità che, per *le aree destinate ad uso decorativo del verde corrispondenti a quelle individuate dalla sigla v6 del vigente P.R.G.*, qualora di proprietà pubblica, l'Amministrazione Comunale, mediante deliberazione di consiglio possa concedere specifica deroga all'installazione di tali impianti, al fine di permettere l'installazione di impianti ove tale localizzazione sia ritenuta, dal gestore stesso, indispensabile per garantire la regolarità del servizio pubblico, previa valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale che tali aree non ricadano tra quelle di particolare valore paesaggistico e ambientale oppure qualificabili tra gli spazi verdi attrezzati della città;

Dopo il 18° capoverso, sono aggiunti i seguenti:

CONDIVISA la opportunità di inserire una distanza minima di 100 metri dai siti sensibili in considerazione della densità degli stessi nell'ambito urbano;

VISTO al riguardo parere prot. 36421 del 11/09/2015 dell'avv. Lucchetti che al punto III) 4. così recita: *"la legge (Art. 8 comma 6°) attribuisce al regolamento il compito di "minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici" e le concrete modalità di perseguimento di tale obiettivo di "minimizzazione" sono inevitabilmente esposte al giudizio di proporzionalità con riguardo alle prerogative degli operatori economici del settore nonché, ancora prima, all'esigenza di interesse generale di mantenere una effettiva copertura di servizio pubblico" e che pertanto "la concentrazione di siti (non solo uno ma più di uno) ad elevato afflusso di persone (c.d. "siti sensibili") fonda e giustifica validamente l'aumento proporzionale delle distanze di divieto di insediamento rispetto al caso in cui il sito sia solo uno";*

CONDIVISA la opportunità che le aree destinate ad uso decorativo del verde e genericamente individuate con le sigle v6 dal vigente P.R.G., debbano essere inserite tra quelle oggetto di divieto di installazione degli impianti in quanto, risultano in molti casi di particolare valore paesaggistico e ambientale oppure qualificabili tra gli spazi verdi attrezzati della città;

CONDIVISA altresì la opportunità di riservare, in capo al consiglio comunale, il ricorso all'istituto della deroga al suddetto divieto tenuto conto della nozione di *"rete di telecomunicazione"*, coerentemente con quanto indicato nel parere prot. 36421 del 11/09/2015 dell'avv. Lucchetti, che così recita: *"il regolamento si limita a porre norme generali ed astratte circa i criteri che presidono al divieto di insediamento degli impianti" e che "la selezione dei criteri di insediamento degli impianti da parte delle amministrazioni a vario titolo interessate, deve tener conto della nozione di "rete di telecomunicazione", che per definizione richiede una diffusione capillare sul territorio, segnatamente nei casi di telefonia mobile (c.d. "cellulare"), che, alla debolezza del segnale di antenna, associa la necessità di un rapporto di contiguità delle singole stazioni radio base".*

il 19° capoverso

CONSIDERATO CHE la revisione del regolamento comunale vigente garantirà comunque una possibile localizzazione alternativa degli impianti di telefonia mobile in modo da rendere possibile lo sviluppo e le coperture di rete sul territorio comunale da parte dei gestori di telefonia mobile;

è così riformulato:

CONSIDERATO **quindi** che la revisione del regolamento comunale vigente garantirà comunque una possibile localizzazione alternativa degli impianti di telefonia mobile in modo da rendere possibile lo sviluppo e le coperture di rete sul territorio comunale da parte dei gestori di telefonia mobile;

il 20° capoverso



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

Visti gli elaborati adeguati alle indicazioni fornite dalle Commissioni Consiliari II e IV consistenti in:

- a) regolamento
- b) planimetria zonizzazione

è così riformulato:

Visti gli elaborati adeguati alle indicazioni fornite dalle Commissioni Consiliari II e IV consistenti in:

Regolamento per l'installazione di impianti di telefonia mobile
planimetria: "zonizzazione ai sensi dell'art.2 comma 1 del regolamento"

Nel testo della proposta deliberativa, parte dispositiva,

il punto n. 2

2) di ritenere che, nelle more della formazione di un nuovo regolamento comunale per l'insediamento degli impianti di tele radiocomunicazione e del piano di rete per gli impianti di telefonia mobile, **la cui approvazione viene stimata possibile non prima del 04/2018**, si debba procedere alla revisione, in tempi brevi, del vigente regolamento per renderlo coerente con la normativa vigente successivamente intervenuta e più efficiente al fine di conseguire un ordinato e razionale sviluppo delle reti radiomobili, che i vari gestori dovranno insediare nel territorio comunale;

è così riformulato:

2) di ritenere che, nelle more della formazione di un nuovo regolamento comunale per l'insediamento degli impianti di tele radiocomunicazione e del piano di rete per gli impianti di telefonia mobile, **ai sensi della L.R. 25/2001 la cui approvazione comporta tempi molto lunghi stimabili in un triennio**, si debba procedere alla revisione, in tempi brevi, del vigente regolamento per renderlo coerente con la normativa vigente successivamente intervenuta e più efficiente al fine di conseguire un ordinato e razionale sviluppo delle reti radiomobili, che i vari gestori dovranno insediare nel territorio comunale;

il punto n. 3

3) di condividere **i criteri per la modifica** del Regolamento vigente così come impartiti dalle Commissioni Consiliari II e IV e di seguito riportati:

- stabilire una distanza minima di 100 metri dai siti sensibili entro la quale vietare l'istallazione delle antenne;
- definire bene i luoghi sensibili sulla base di quelli individuati dalla legge regionale e di quanto detto sopra includendo anche le aree destinate ad uso decorativo del verde ed individuate con le sigle v6 dal vigente P.R.G.;
- *individuare quale criterio di preferenza nell'ordine: 1)aree ed edifici comunali, 2) aree ed edifici pubblici; -3)aree ed edifici privati (solo in via residuale, in carenza di aree/edifici comunali o pubblici, prevedendo l'obbligo in capo al proponente di darne prova e motivazione);*
- *tenere conto delle antenne già istallate, per evitare la concentrazione in determinate zone cosa che creerebbe problemi anche dal punto di vista paesaggistico;*

è così riformulato:

3) di condividere **i criteri per la modifica** del Regolamento vigente così come impartiti dalle Commissioni Consiliari II e IV e di seguito riportati:

- stabilire una distanza minima di 100 metri dai siti sensibili entro la quale vietare l'istallazione delle antenne;
- definire bene i luoghi sensibili sulla base di quelli individuati dalla legge regionale e di quanto detto sopra includendo anche le aree destinate ad uso decorativo del verde ed individuate con le sigle v6 dal vigente P.R.G.;
- di individuare quale criterio di preferenza nell'ordine: 1)aree ed edifici comunali, 2) aree ed edifici pubblici;
- 3)aree ed edifici privati (solo in via residuale, in carenza di aree/edifici comunali o pubblici, prevedendo l'obbligo in capo al proponente di darne prova e motivazione);
- tenere conto delle antenne già istallate, per evitare la concentrazione in determinate zone cosa che creerebbe problemi anche dal punto di vista paesaggistico;
- **di inserire nel regolamento la possibilità che, per le aree destinate ad uso decorativo del verde corrispondenti a quelle individuate dalla sigla v6 del vigente P.R.G.", qualora di proprietà pubblica, l'Amministrazione Comunale, mediante deliberazione di consiglio possa concedere specifica deroga all'installazione di tali impianti, al fine di permettere l'istallazione di impianti ove tale localizzazione sia ritenuta, dal gestore stesso, indispensabile per garantire la regolarità del servizio pubblico, previa valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale che tali**



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

aree non ricadano tra quelle di particolare valore paesaggistico e ambientale oppure qualificabili tra gli spazi verdi attrezzati della città;

Nel testo regolamentare allegato alla proposta deliberativa,

il comma 2 dell'articolo 1

2) Tale differenziazione, fermo restando quanto previsto dall'art.3 commi 1 e 2 del D.P.C.M. 08/07/2003, è finalizzata ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici . Ciò anche in considerazione della particolare situazione in cui versa il Comune di Falconara M.ma, dove si trovano dislocate strutture ed infrastrutture che costituiscono di per se sorgenti di rischio per l'ambiente, anche se di differente tipologia inquinante, così come riconosciuto dall'atto consiliare della Regione Marche con il quale lo stesso Comune è stato incluso nell'area riconosciuta ad elevato rischio di crisi ambientale, che induce l'Amministrazione ad assumere una posizione caratterizzata da un livello elevato di prevenzione per la sicurezza della popolazione anche dal rischio derivante da sorgenti di onde elettromagnetiche a media ed alta frequenza.

è così riformulato:

2) Tale differenziazione, fermo restando quanto previsto dall'art.3 commi 1 e 2 del D.P.C.M. 08/07/2003, è finalizzata ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici **sulla base del principio di cautela**. Ciò anche in considerazione della particolare situazione in cui versa il Comune di Falconara M.ma, dove si trovano dislocate strutture ed infrastrutture che costituiscono di per sé sorgenti di rischio per l'ambiente, anche se di differente tipologia inquinante, così come riconosciuto dall'atto consiliare della Regione Marche con il quale lo stesso Comune è stato incluso nell'area riconosciuta ad elevato rischio di crisi ambientale, che induce l'Amministrazione ad assumere una posizione caratterizzata da un livello elevato di prevenzione per la sicurezza della popolazione anche dal rischio derivante da sorgenti di onde elettromagnetiche a media ed alta frequenza.

il comma 2 dell'articolo 7

2) Per l'installazione di nuovi impianti, gli operatori di telefonia mobile al solo fine di garantire comunque la copertura del territorio, tenendo conto del divieto di installazione disposto sugli edifici e nelle aree sensibili di cui all'art. 3, selezionano nell'ordine:

- aree di proprietà comunale;
- aree di proprietà di Enti o società pubbliche o a prevalente capitale pubblico;
- edifici di proprietà comunale;
- edifici di proprietà di Enti o società pubbliche o a prevalente capitale pubblico;

altre aree ed edifici di proprietà privata, qualora venga dimostrata da parte del gestore l'impossibilità di individuare localizzazioni alternative in aree o edifici di cui ai punti a), b), c) e d) tali da consentire il corretto funzionamento della rete.

è così riformulato:

2) Per l'installazione di nuovi impianti, gli operatori di telefonia mobile al solo fine di garantire comunque **il servizio pubblico di telecomunicazione mobile e** la copertura del territorio, tenendo conto del divieto di installazione disposto sugli edifici e nelle aree sensibili di cui all'art. 3, selezionano nell'ordine:

- aree di proprietà comunale;
- aree di proprietà di Enti o società pubbliche o a prevalente capitale pubblico;
- edifici di proprietà comunale;
- edifici di proprietà di Enti o società pubbliche o a prevalente capitale pubblico;

altre aree ed edifici di proprietà privata, qualora venga dimostrata da parte del gestore l'impossibilità di individuare localizzazioni alternative in aree o edifici di cui ai punti a), b), c) e d) tali da consentire il corretto funzionamento della rete.

dopo il comma 3 del medesimo articolo 7, è aggiunto il seguente comma 4:



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

4) Le istanze per l'installazione di nuovi impianti di telefonia mobile presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e per le quali non sia stato emanato un provvedimento finale, sono esaminate sulla base dei criteri contenuti nel presente regolamento, pertanto gli interessati dovranno modificare i relativi progetti ove siano in contrasto con le nuove disposizioni.

l'articolo 8

Art. 8 – Protocollo d'intesa

Il Comune, al fine di coordinare e programmare il rilascio delle autorizzazioni alle installazioni di nuove stazioni radio base, sottoscrive, prima del rilascio della concessione edilizia, con il Gestore richiedente un apposito protocollo di intesa. *(il presente articolo è stato reinserito provvisoriamente dopo la commissione consiliare del 07/09/2015 che ha espresso la volontà di mantenerlo. La legittimità del presente dovrà tuttavia essere verificata dal punto di vista amministrativo e legale. Gli uffici lo avevano tolto in quanto ritenuto non legittimo poiché tale protocollo d'intesa non è previsto dalle vigenti disposizioni legislative che definiscono i procedimenti autorizzatori per tali impianti, ed in particolare dall'art.87 e seguenti del D.Lgs. n.259/2003).*

è soppresso. In conseguenza di ciò, con il n. 8 è contraddistinto il successivo articolo "Entrata in vigore".

2° Emendamento

Nel testo regolamentare allegato alla proposta deliberativa

nell'articolo 3, la lettera d) del comma 3

d) aree corrispondenti alle particelle catastali su cui insistono gli edifici specificati al punto b) ed aree ricomprese entro una fascia di rispetto di ampiezza pari a 100 metri dai relativi confini catastali.

è così riformulata:

d) aree corrispondenti alle particelle catastali su cui insistono le aree e gli edifici specificati al punto b) ed aree ricomprese entro una fascia di rispetto di ampiezza pari, in applicazione del principio di cautela, a 130 metri dai relativi confini catastali.

Nel testo della proposta deliberativa, parte dispositiva, è aggiunto il seguente punto

di formulare indirizzo agli uffici competenti affinché, in tempi ragionevoli e comunque entro il 31/12/2015, vengano eseguiti approfondimenti tecnico-giuridici in ordine alla possibilità di introdurre, nel regolamento comunale, una norma che preveda in capo ai gestori l'obbligo di presentare, all'inizio di ogni anno solare, un piano delle nuove installazioni, riportandovi anche le antenne già esistenti sul territorio.

Preso atto delle dichiarazioni di voto favorevole effettuate dai seguenti consiglieri

AL DIRY	ICPF
FEDERICI	PD
BORINI	FBC/CIC
GIACCHETTA	PD
CIPOLLETTI	UPF

discussione risultante dalla trascrizione integrale che si allega all'originale del presente provvedimento, perché ne formi parte integrante, documentale e probatoria;

Dato atto che sui riportati n. 2 emendamenti il Dirigente del III° Settore



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

- Gestione Governo Valorizzazione del Territorio e delle Infrastrutture ha espresso in aula parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Posti in votazione in forma palese i n. 2 emendamenti, con il seguente risultato

1° Emendamento

Presenti (14) :

- Rossi	- Borini	- Proto
- Giacchetta	- Luciani	- Federici
- Baia	- Al Diry	- Cipolletti
- Andreoni	- Astolfi I.	- Donati
- Barchiesi	- Sindaco	-

Favorevoli (14) :

- Rossi	- Borini	- Proto
- Giacchetta	- Luciani	- Federici
- Baia	- Al Diry	- Cipolletti
- Andreoni	- Astolfi I.	- Donati
- Barchiesi	- Sindaco	-

Contrari (0) :

Astenuti (0) :

Il 1° Emendamento è accolto.

2° Emendamento

Presenti (14) :

- Rossi	- Borini	- Proto
- Giacchetta	- Luciani	- Federici
- Baia	- Al Diry	- Cipolletti
- Andreoni	- Astolfi I.	- Donati
- Barchiesi	- Sindaco	-

Favorevoli (14) :

- Rossi	- Borini	- Proto
- Giacchetta	- Luciani	- Federici
- Baia	- Al Diry	- Cipolletti
- Andreoni	- Astolfi I.	- Donati
- Barchiesi	- Sindaco	-

Contrari (0) :

Astenuti (0) :

Il 2° Emendamento è accolto.

Posta in votazione in forma palese la proposta di deliberazione, coordinata con le modifiche approvate a seguito dell'accoglimento dei n. 2 emendamenti;

Dato atto del seguente risultato di tale 3^a votazione

Presenti (14) :

- Rossi	- Borini	- Proto
- Giacchetta	- Luciani	- Federici
- Baia	- Al Diry	- Cipolletti
- Andreoni	- Astolfi I.	- Donati



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

- Barchiesi - Sindaco -

Favorevoli (14) :

- Rossi	- Borini	- Proto
- Giacchetta	- Luciani	- Federici
- Baia	- Al Diry	- Cipolletti
- Andreoni	- Astolfi I.	- Donati
- Barchiesi	- Sindaco	-

Contrari (0) :

Astenuti (0) :

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito trascritta, comprensiva dei suoi allegati, il tutto nel testo coordinato con gli emendamenti come sopra approvati.

OGGETTO: REVISIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 29/06/2000 N. 37 - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con la delibera di Consiglio Comunale 29/06/2000 n° 37 è stato approvato il "Regolamento relativo al rilascio di concessioni edilizie per l'installazione di impianti di telefonia radiomobile",

VISTO CHE successivamente sono state approvate le seguenti disposizioni normative in materia, tutt'ora vigenti:

- legge statale 22/02/2001 n° 36 avente oggetto "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- legge regionale 13/11/2001 n° 25 avente oggetto "Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione" e ss.mm ii;
- DPCM dell'08/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300GHz";
- D.Lgs. 01/08/2003 n° 259, integrato ed aggiornato con il D.Lgs. 28/05/2012 n° 70, avente oggetto "Codice delle comunicazioni elettroniche";

CONSIDERATO CHE, nel campo della telefonia mobile e delle strutture necessarie al suo servizio si contrappongono, in modo apertamente conflittuale, diversi valori, tutti privilegiati dalla più alta considerazione nel nostro ordinamento giuridico: quello della salute, quello dell'ambiente e dell'assetto del territorio, quello dell'iniziativa economica privata, e che, a trovarsi in prima linea a fronteggiare tale complessità sono le Amministrazioni comunali;

VISTO l'obbligo imposto ai Comuni dall'art. 5 della L.R. 25/2001;



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

Visto in particolare l'art. 8, comma 6, della citata legge n° 36/2001 che recita: "I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici";

VISTO al riguardo il parere prot. 36421 del 11/09/2015 dell'avv. Lucchetti che al punto II) così recita: "[È] pur vero che ai sensi dell'art. 8, co. 6, legge n. 36 del 2001 "i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici" ma, al riguardo, la giurisprudenza ha più volte affermato che da tale previsione debbono discendere regole comunali ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo specifico a livello locale, per il particolare valore paesaggistico e ambientale o storico artistico di certe porzioni del territorio, ovvero per la presenza di siti che, per la loro destinazione d'uso, possano essere qualificati particolarmente sensibili alle immissioni elettromagnetiche, non potendo comunque imporsi un generalizzato divieto di installazione in identificate zone urbanistiche de l territorio comunale" (Cons. Stato, VI, 15 luglio 2010, n. 4557; cfr. anche Corte Cost. sentenza n. 336 del 27 luglio 2005)

RITENUTO necessario andare alla revisione del vigente Regolamento approvato con D.C.C. n°37 del 29/06/2000, adeguandolo alla normativa successivamente intervenuta e rendendolo più efficiente al fine di conseguire un ordinato e razionale sviluppo delle reti radiomobili, che i vari gestori dovranno insediare nel territorio comunale;

RITENUTO necessario, nell'ambito della predetta revisione del regolamento comunale, individuare nel territorio comunale le zone che debbano essere considerate come "aree sensibili" nelle quali non sia ritenuta compatibile l'installazione di impianti radio base per la telefonia mobile, a causa della localizzazione al loro interno di notevole concentrazione di strutture ed edifici ad elevata frequentazione di popolazione;

VISTA la D.C.C. n. 37 del 29/06/2015 avente ad oggetto: "Delibera ad iniziativa di Consiglieri Comunali avente ad oggetto la revisione del vigente "Regolamento relativo al rilascio di concessioni edilizie per l'istallazione di impianti di telefonia Radiomobile" approvato con DCC 29/06/2000 n. 37 - Atto di mero indirizzo - con la quale veniva "formulato l'indirizzo per la revisione del vigente regolamento e dato mandato alle Commissioni II e IV di individuare i criteri cui gli uffici dovranno attenersi per la revisione del succitato Regolamento".

DATO ATTO CHE preliminarmente all'avvio della revisione del Regolamento si è provveduto alla redazione di un catasto delle sorgenti fisse irradianti campi magnetici, esistenti nel territorio comunale, rilevando l'esatta ubicazione degli impianti stessi e le loro caratteristiche tecniche;

CONSIDERATO CHE nella seduta del 13/07/2015 delle Commissioni Consiliari II e IV avente il seguente O.d.G.: DISCUSSIONE SU CRITERI CUI GLI UFFICI DOVRANNO ATTENERSI PER LA REVISIONE DEL "REGOLAMENTO RELATIVO AL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA RADIOMOBILE", APPROVATO CON LA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 29/06/2000 N° 37, è stato richiesto agli uffici di predisporre il cronoprogramma delle attività necessarie per la redazione di un nuovo Regolamento e del Piano di



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

Localizzazione impianti ed è stata raccomandata la massima trasparenza in tutte le fasi dell'iter di formazione e approvazione;

DATO ATTO che a seguito di quanto concordato nella seduta della Commissione del 13 luglio 2015, il gruppo di lavoro, costituito dall'Ufficio Tecnico Comunale ha poi elaborato un cronoprogramma per la redazione di un nuovo Regolamento e del Piano di Localizzazione impianti (prot. n. 4490 del 30/07/2015) comprensivo di tutti i passaggi obbligatori richiesti dalla normativa, di ben n. 25 steps necessari alla redazione del nuovo regolamento.

CONSIDERATO CHE la procedura per la formazione di un nuovo regolamento comunale per l'insediamento degli impianti di tele radiocomunicazione unitamente al Piano di Localizzazione impianti di telefonia mobile, comporta tempi molto lunghi stimabili in un triennio;

CONSIDERATO pertanto necessario, nelle more di una più organica e concertata elaborazione dei suddetti strumenti, revisionare il vigente regolamento, in tempi brevi, per renderlo coerente con la normativa vigente successivamente intervenuta e preso atto che per tale attività non è necessario procedere a variante urbanistica, giusta quanto risulta dal parere 36421 del 11/09/2015 dell'avv. Lucchetti che al punto III) 3. che così recita: "l'eventualità di assoggettamento della procedura di modifica di tale regolamento alla disciplina propria di adozione della variante al P.R.G. dipende dal contenuto precettivo del regolamento medesimo, essendo sicuramente tale assoggettamento dovuto allorquando il contenuto del regolamento è quello proprio di una distribuzione sul territorio delle zone destinate a ricevere l'insediamento (c.d. "piano antenne") ma non altrettanto dovuto allorquando il medesimo regolamento si limita a porre norme generali ed astratte circa i criteri che presiedono al divieto di insediamento degli impianti, come, d'altra parte, indirettamente confermato dal tenore letterale dell'Art. 8 comma 6° della L. n° 36/01 e s.m.i. che non menziona l'obbligo di osservanza della procedura di variante";

PRESO ATTO che le Commissioni Consiliari II e IV, nelle sedute convocate per i giorni del 28/07/2015 e del 30/07/2015, hanno approfondito l'argomento in oggetto;

VISTO CHE nella seduta del 01/09/2015 le Commissioni Consiliari II e IV, convocate per discutere il seguente O.d.G.: "DISCUSSIONE SU CRITERI CUI GLI UFFICI DOVRANNO ATTENERSI PER LA REVISIONE DEL "REGOLAMENTO RELATIVO AL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA RADIOMOBILE", APPROVATO CON LA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 29/06/2000 N° 37" hanno proposto i criteri per la modifica del Regolamento vigente così come risultanti dal relativo verbale e sotto riportati:

- stabilire una distanza minima di 75/100 metri dai siti sensibili;
- definire bene i luoghi sensibili sulla base di quelli individuati dalla legge regionale e di quanto detto sopra includendo anche le aree verdi non attrezzate se possibile;
- criterio di preferenza nell'ordine, per: 1) aree ed edifici comunali, 2) aree ed edifici pubblici; 3) aree ed edifici privati (solo in via residuale, in carenza di aree/edifici comunali o pubblici, prevedendo l'obbligo in capo al proponente di darne prova e motivazione).



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

- tenere conto delle antenne già installate, per evitare la concentrazione in determinate zone cosa che creerebbe problemi anche dal punto di vista paesaggistico

VISTO CHE nella seduta del 07/09/2015 delle Commissioni Consiliari II e IV, convocata per discutere il seguente O.d.G.: "DISCUSSIONE SU BOZZA DI MODIFICHE AL "REGOLAMENTO RELATIVO AL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA RADIOMOBILE" APPROVATO CON LA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 29/06/2000 N° 37, REDATTA SULLA BASE DEI CRITERI FORNITI DALLE COMPETENTI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI II^a E IV^a, è stata esaminata la proposta elaborata dall'ufficio secondo i criteri e gli indirizzi forniti dalla Commissione;

CONSIDERATO CHE nella medesima seduta del 07/09/2015 le Commissioni Consiliari II e IV, nell'approfondire alcuni dei criteri precedentemente indicati, hanno concordato:

- di stabilire una distanza minima di 100 metri dai siti sensibili entro la quale vietare l'installazione delle antenne;
- di includere tra i luoghi sensibili le aree destinate ad uso decorativo del verde ed individuate con le sigle v6 dal vigente P.R.G.;
- di inserire nel regolamento la possibilità che, per le aree destinate ad uso decorativo del verde corrispondenti a quelle individuate dalla sigla v6 del vigente P.R.G.", qualora di proprietà pubblica, l'Amministrazione Comunale, mediante deliberazione di consiglio possa concedere specifica deroga all'installazione di tali impianti, al fine di permettere l'installazione di impianti ove tale localizzazione sia ritenuta, dal gestore stesso, indispensabile per garantire la regolarità del servizio pubblico, previa valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale che tali aree non ricadano tra quelle di particolare valore paesaggistico e ambientale oppure qualificabili tra gli spazi verdi attrezzati della città;

CONDIVISA la opportunità di inserire una distanza minima di 100 metri dai siti sensibili in considerazione della densità degli stessi nell'ambito urbano;

VISTO al riguardo parere prot. 36421 del 11/09/2015 dell'avv. Lucchetti che al punto III) 4. così recita: "la legge (Art. 8 comma 6°) attribuisce al regolamento il compito di "minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici" e le concrete modalità di perseguimento di tale obiettivo di "minimizzazione" sono inevitabilmente esposte al giudizio di proporzionalità con riguardo alle prerogative degli operatori economici del settore nonché, ancora prima, all'esigenza di interesse generale di mantenere una effettiva copertura di servizio pubblico" e che pertanto "la concentrazione di siti (non solo uno ma più di uno) ad elevato afflusso di persone (c.d. "siti sensibili") fonda e giustifica validamente l'aumento proporzionale delle distanze di divieto di insediamento rispetto al caso in cui il sito sia solo uno";

CONDIVISA la opportunità che le aree destinate ad uso decorativo del verde e genericamente individuate con le sigle v6 dal vigente P.R.G., debbano essere inserite tra quelle oggetto di divieto di installazione degli impianti in quanto, risultano in molti casi di particolare valore paesaggistico e ambientale oppure qualificabili tra gli spazi verdi attrezzati della città;



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

CONDIVISA altresì la opportunità di riservare, in capo al consiglio comunale, il ricorso all'istituto della deroga al suddetto divieto tenuto conto della nozione di "rete di telecomunicazione", coerentemente con quanto indicato nel parere prot. 36421 del 11/09/2015 dell'avv. Lucchetti, che così recita: "il regolamento si limita a porre norme generali ed astratte circa i criteri che presiedono al divieto di insediamento degli impianti" e che "la selezione dei criteri di insediamento degli impianti da parte delle amministrazioni a vario titolo interessate, deve tener conto della nozione di "rete di telecomunicazione", che per definizione richiede una diffusione capillare sul territorio, segnatamente nei casi di telefonia mobile (c.d. "cellulare"), che, alla debolezza del segnale di antenna, associa la necessità di un rapporto di contiguità delle singole stazioni radio base".

CONSIDERATO quindi che la revisione del regolamento comunale vigente garantirà comunque una possibile localizzazione alternativa degli impianti di telefonia mobile in modo da rendere possibile lo sviluppo e la coperture di rete sul territorio comunale da parte dei gestori di telefonia mobile;

Visti gli elaborati adeguati alle indicazioni fornite dalle Commissioni Consiliari II e IV consistenti in:

- Regolamento per l'installazione di impianti di telefonia mobile
- planimetria: "zonizzazione ai sensi dell'art.2 comma 1 del regolamento"

DELIBERA

1. di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di ritenere che, nelle more della formazione di un nuovo regolamento comunale per l'insediamento degli impianti di tele radiocomunicazione e del piano di rete per gli impianti di telefonia mobile, ai sensi della L.R. 25/2001 la cui approvazione comporta tempi molto lunghi stimabili in un triennio, si debba procedere alla revisione, in tempi brevi, del vigente regolamento per renderlo coerente con la normativa vigente successivamente intervenuta e più efficiente al fine di conseguire un ordinato e razionale sviluppo delle reti radiomobili, che i vari gestori dovranno insediare nel territorio comunale;

3. di condividere **i criteri per la modifica** del Regolamento vigente così come impartiti dalle Commissioni Consiliari II e IV e di seguito riportati:

- stabilire una distanza minima di 100 metri dai siti sensibili entro la quale vietare l'installazione delle antenne;
- definire bene i luoghi sensibili sulla base di quelli individuati dalla legge regionale e di quanto detto sopra includendo anche le aree destinate ad uso decorativo del verde ed individuate con le sigle v6 dal vigente P.R.G.;
- di individuare quale criterio di preferenza nell'ordine: 1) aree ed edifici comunali, 2) aree ed edifici pubblici; -3) aree ed edifici privati (solo in via residuale, in carenza di aree/edifici comunali o pubblici, prevedendo l'obbligo in capo al proponente di darne prova e motivazione);



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

- tenere conto delle antenne già installate, per evitare la concentrazione in determinate zone cosa che creerebbe problemi anche dal punto di vista paesaggistico;
- di inserire nel regolamento la possibilità che, per le aree destinate ad uso decorativo del verde corrispondenti a quelle individuate dalla sigla v6 del vigente P.R.G.", qualora di proprietà pubblica, l'Amministrazione Comunale, mediante deliberazione di consiglio possa concedere specifica deroga all'installazione di tali impianti, al fine di permettere l'installazione di impianti ove tale localizzazione sia ritenuta, dal gestore stesso, indispensabile per garantire la regolarità del servizio pubblico, previa valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale che tali aree non ricadano tra quelle di particolare valore paesaggistico e ambientale oppure qualificabili tra gli spazi verdi attrezzati della città;

4. di approvare le modifiche al "Regolamento relativo al rilascio di concessioni edilizie per l'installazione di impianti di telefonia Radiomobile", il cui testo aggiornato ed integrato è allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto e sostituisce il precedente regolamento adottato con delibera CC 29/06/2000 n. 37;

5. di formulare indirizzo agli uffici competenti affinché, in tempi ragionevoli e comunque entro il 31/12/2015, vengano eseguiti approfondimenti tecnico-giuridici in ordine alla possibilità di introdurre, nel regolamento comunale, una norma che preveda in capo ai gestori l'obbligo di presentare, all'inizio di ogni anno solare, un piano delle nuove installazioni, riportandovi anche le antenne già esistenti sul territorio;

6. di dare atto che l'approvazione della presente deliberazione non comporta l'assunzione di alcun impegno di spesa, non avendo ricadute dal punto di vista finanziario e/o contabile;

7. di stabilire che il regolamento approvato con la presente delibera, trova applicazione nei confronti di tutti i procedimenti per i quali, alla data di esecutività della delibera stessa, non sia già stato rilasciato il provvedimento finale;

8. di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito ufficiale del comune ai sensi dell'art. 39 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n° 33/2013 e nella sezione "Disposizioni generali - Atti generali - Regolamenti";

9. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, è: ing. Stefano Capannelli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;

Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato

Presenti (14) :

- Rossi	- Borini	- Proto
- Giacchetta	- Luciani	- Federici



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

- Baia	- Al Diry	- Cipolletti
- Andreoni	- Astolfi I.	- Donati
- Barchiesi	- Sindaco	-

Favorevoli (14) :

- Rossi	- Borini	- Proto
- Giacchetta	- Luciani	- Federici
- Baia	- Al Diry	- Cipolletti
- Andreoni	- Astolfi I.	- Donati
- Barchiesi	- Sindaco	-

Contrari (0) :

Astenuti (0) :

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

La seduta è tolta alle ore 16,00.



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

PROPOSTA N. 89753 DEL 14/09/2015

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

REVISIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 29/06/2000 N. 37 - APPROVAZIONE

PROPONENTE	SERVIZIO INTERESSATO
3° SETT.: GEST., GOVERNO, VALORIZZAZ. TERRIT. E INFRASTR.	GEST., GOVERNO, VALORIZZAZ. TERRITORIO E INFRASTR.
Capannelli Stefano	Capannelli Stefano

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990. Data Il Responsabile Capannelli Stefano
---	--

VISTO l'Art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

IL RESPONSABILE TECNICO	Sulla presente proposta di deliberazione si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ad eccezione dell'art. 8 "Protocollo d'Itesa" in quanto in contrasto con l'art. 87 del D.Lgs. 259/2003. Vedi anche parere Segretario Generale prot. n. 5323 dell'11/09/2015. Data 14-09-2015 Il Responsabile Capannelli Stefano
--------------------------------	---

IL RESPONSABILE CONTABILE	Sulla presente proposta di deliberazione si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile. Data 14-09-2015 Il Responsabile Pierpaoli Mauro
----------------------------------	---



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Graziani Angela

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dott. Rossi Andrea

Per estratto conforme al suo originale

lì, 15-09-2015

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14-09-2015

- 1) () Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000)
- 2) (X) In quanto dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000)

lì, 15-09-2015

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Graziani Angela)

A T T E S T A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutivi previsti per legge dal 15-09-2015 al 30-09-2015.

lì, _____

F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)